

REGOLAMENTO (CE) N. 2352/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1995

che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel febbraio 1994, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), per conto dell'impresa Rhône-Poulenc SA, l'unico produttore comunitario di cumarina.

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato originario della Repubblica popolare cinese e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

(2) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC ex 2932 21 00 ed ha aperto un'inchiesta.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il denunziante in merito all'apertura del procedimento e ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(4) La maggior parte degli importatori noti e alcuni utilizzatori hanno presentato le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

(5) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni dettagliate dal produttore comunitario denunziante e dalla maggior parte degli importatori comunitari. Soltanto uno dei cinque produttori/esportatori contattati, la Tianjin No 1 Perfumery, ha risposto alla richiesta di informazioni della Commissione; la risposta si è tuttavia rivelata in gran parte incompleta e, in numerosi punti, illeggibile.

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto indagini nelle sedi delle imprese seguenti:

a) Produttore comunitario:

— Rhône-Poulenc SA, Courbevoie, Francia.

b) Importatori indipendenti nella Comunità:

— Paul Kaders GmbH, Amburgo, Germania,

— Adrian SA, Marsiglia, Francia,

— Irish Flavours and Fragrances Ltd, Drogheda, Irlanda,

— Moelhausen Trading Srl, Milano, Italia,

— International Flavours and Fragrances IFF (Nederland) B.V. Hilversum, Paesi Bassi,

— Impex Química SA, Barcellona, Spagna,

— Amalgamated Metal Corporation Ltd, Londra, Regno Unito,

— Fuerst Day Lawson Ltd, Londra, Regno Unito.

(7) Poiché gli Stati Uniti d'America sono stati utilizzati come paese di riferimento per calcolare il valore normale (vedi considerando 15), la Commissione ha svolto indagini nella sede della Rhône-Poulenc Inc., il produttore statunitense di cumarina.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994 (« periodo dell'inchiesta »).

B. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA E PRODOTTO SIMILE

1. Descrizione del prodotto in oggetto

(9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è la cumarina, una polvere cristallina biancastra dall'odore caratteristico di fieno appena tagliato. Esso è impiegato

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. C 138 del 20. 5. 1994, pag. 9.